



**COMUNICATO UFFICIALE N. 141/C
DEL 7 FEBBRAIO 2001**

141/580

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'Avv. Rodolfo Lena, Presidente, dal Dott. Corrado Mistri e dall'Avv. Michele Palmieri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. Rag. Giampaolo Mazzetti, nella sua riunione del 2 Febbraio 2001 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE " C/1 "

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' A.C. REGGIANA

Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta alla società A.C. Reggiana la violazione di cui all'art. 6 co. 3° del C.G.S. in relazione all'art. 62 commi 2° e 3° delle N.O.I.F., perché prima della gara Como-Reggiana del 3.12.2000 sostenitori della Reggiana hanno lanciato dieci fumogeni sul terreno di giuoco.

Nessuna memoria difensiva perveniva nelle forme e nei termini di rito.

All'odierna riunione era presente il rappresentante della Procura Federale, Dott. Manin Carabba, che concludeva chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di lire 2.000.000.

Nessuno era presente nell'interesse della società.

Osserva la Commissione che gli addebiti contestati (art. 6 co. 3° del C.G.S. in relazione all'art. 62 co. 2° delle N.O.I.F.) sono da considerare pienamente provati dalla dettagliata ed articolata relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, documento ufficiale e di fede privilegiata.

In particolare le condotte accertate dal collaboratore dell'Ufficio Indagini ed indicate con precisione nella sua relazione sono tali da integrare la violazione degli artt.6 co. 3° del C.G.S. e 62 commi 2° e 3° delle N.O.I.F., in quanto di per sé stesse idonee a cagionare pericolo per la pubblica incolumità e danno grave alla persona (lancio di dieci fumogeni sul terreno di giuoco).

L'assenza di conseguenze dannose e la circostanza che i fumogeni vennero lanciati in campo prima dell'inizio della partita, senza determinare quindi turbative ed interruzioni di sorta al regolare svolgimento della gara, rendono il fatto di portata modesta; in relazione al medesimo sanzione equa stimasi pertanto quella di cui a dispositivo.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare alla società A.C. Reggiana l'ammenda di lire 500.000.

SERIE " C/2 "

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ROBERTO FIORE (CONSIGLIERE E AMMINISTRATORE UNICO A.C. JUVE STABIA) E DELLA SOCIETA' A.C. JUVE STABIA

Il signor Roberto Fiore, nella sua qualità di amministratore unico della A.C. Juve Stabia nonché di consigliere della Lega Professionisti Serie C all'epoca dei fatti, veniva deferito dal Procuratore Federale:

nell'ambito del procedimento n.ro 1/45 per violazione dell'art. 1 co. 1° del C.G.S. per avere posto in essere comportamento antiregolamentare e precisamente: al termine della gara Atletico Catania-Juve Stabia del 28.5.2000 il sig. Roberto Fiore, Amministratore Unico della società A.C. Juve Stabia, impediva i propri calciatori e a tutto il personale al seguito della squadra, di rientrare in sede a Castellammare di Stabia con il pullman dalla stessa società, costringendoli a noleggiare un altro pullman;

unitamente alla società A.C. Juve Stabia, cui veniva contestata la violazione dell'art. 6 co. 1° del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore unico;

e nell'ambito del procedimento n.ro 1/46 per violazione dell'art. 1 co. 1° del C.G.S. perché:

1) in occasione della gara di spareggio per la promozione alla Serie B dello scorso campionato, tra la società Juve Stabia ed il Savoia, il sig. Gabriele Marco di Frosinone, in veste di quarto uomo, "aveva contribuito alla mancata promozione della società A.C. Juve Stabia in Serie B";

2) in occasione della gara di Coppa Italia del 15.8.1999, Juve Stabia-Brescia, lo stesso sig. Gabriele Marco in veste di quarto uomo, per "senso di

protagonismo e voglia di sfida al pubblico”, avrebbe causato il lancio di una bottiglietta che lo ha colpito alla testa, cui è conseguita da parte del giudice Laudi, “inopinatamente e senza alcun nesso logico con quanto realmente accaduto, una assurda squalifica del campo per otto gare”;

3) considerato, infine, che al denunciante, “da oltre mezzo secolo Dirigente sportivo, risulta impossibile seguire le nefaste gesta della classe arbitrale, dei suoi designatori, avvertendo qualcosa di incomprensibile, che potrebbe risultare agli occhi di un terzo estraneo a tale mondo, una via di mezzo tra malafede ed incapacità”;

unitamente alla società A.C. Juve Stabia, cui veniva contestata la violazione dell'art. 6 co. 1° del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore unico.

Attesa la qualifica di consigliere della Lega Professionisti Serie C rivestita dal sig. Roberto Fiore, il deferimento avveniva innanzi la Corte Federale, che, nella riunione del 13 novembre 2000, dichiarava il proprio sopravvenuto difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 32 del nuovo Statuto Federale - entrato in vigore il 20 ottobre 2000 - disponendo nel contempo la rimessione degli atti alla Procura Federale perché venisse investito l'organo disciplinare oggi competente, ossia, nel caso di specie, questa Commissione Disciplinare.

Agli atti vi sono le memorie del deferito, nell'interesse personale ed in quello della società Juve Stabia.

Quanto al procedimento n.ro 1/46 il signor Fiore osservava che le espressioni riportate nel capo di incolpazione su cui si fonda il relativo deferimento erano state estrapolate da un ricorso che egli ebbe ad inviare proprio al Procuratore Federale ed a questa Commissione Disciplinare, ricorso che va letto in maniera unitaria e che rappresenta lo sfogo di un dirigente deluso per alcuni episodi che hanno visto penalizzata la propria squadra da decisioni arbitrali, dei designatori e del Giudice Sportivo.

Prosegue la memoria sottolineando come il ricorso de quo non sia assolutamente da considerare come un documento avente finalità offensive o lesive della dignità di alcuna istituzione, limitandosi il medesimo a ricostruire alcuni episodi che ebbero a suscitare non poche perplessità anche ai più autorevoli organi di stampa.

La memoria conclude chiedendo, quindi, il totale proscioglimento dall'addebito, mancando in capo al Fiore la volontà di ledere la dignità di alcuno.

Quanto, invece, al deferimento oggetto del procedimento n.ro 1/45 il Fiore ha sostenuto nella sua memoria difensiva che era innanzitutto necessario inquadrare il contesto in cui era maturata la sua decisione, ossia infatti al termine di una gara decisiva ed importantissima (lo spareggio per non retrocedere nella serie inferiore) che i calciatori della Juve Stabia avevano disputato dimostrando scarso impegno e perdendo la gara con il punteggio di tre reti a zero, con conseguente retrocessione nella serie inferiore e relativi, ingenti danni economici per la società e per il deferito.

Il comportamento tenuto dal Fiore era pertanto da intendersi quale punizione sportiva nei confronti dei calciatori che avevano profuso scarso impegno in una partita decisiva per le sorti della Juve Stabia; al proposito era infatti da precisare che, a differenza di quanto risulta dall'atto di deferimento, il

Fiore consentiva al personale della società (medico, massaggiatore, magazzinieri...) ed ai calciatori più giovani aggregati per l'occasione alla prima squadra, il rientro in pullman a Castellammare di Stabia e che quindi il provvedimento punitivo aveva interessato soltanto i calciatori che avevano preso parte alla gara, ai quali, comunque, veniva consentito il ritiro degli effetti personali.

La memoria concludeva segnalando l'irrilevanza dell'episodio in argomento, atteso che nei giorni successivi non vi erano state lamentele o iniziative di sorta da parte dei calciatori puniti o da parte dell'associazione di categoria e richiedeva pertanto il totale proscioglimento dall'addebito sia per il deferito che per la società

All'odierna riunione i due procedimenti, portanti rispettivamente i numeri 1/45 ed 1/46 venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva.

Erano presenti alla riunione il rappresentante della Procura Federale, Dott. Manin Carabba, che concludeva chiedendo l'irrogazione dell'ammenda di lire 5.000.000 per il Fiore e di lire 2.000.000 per la società Juve Stabia per ognuno dei due procedimenti e così la complessiva sanzione di lire 10.000.000 di ammenda per il Fiore e di lire 4.000.000 di ammenda per la società Juve Stabia.

Quanto ai fatti oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento n.ro 1/46 ritiene la Commissione sussista piena responsabilità da parte del Fiore.

La condotta contestata è infatti documentalmente provata dal testo del ricorso in atti, sottoscritto dal Fiore ed inviato al Procuratore Federale ed a questa Commissione Disciplinare.

Pur volendo accedere alla tesi del deferito ed anche comprendendo il particolare momento di tensione emotiva in cui venne steso il ricorso, non può revocarsi in dubbio, stante il significato proprio delle parole usate, la piena offensività delle espressioni contenute nel ricorso redatto dal deferito nei confronti della classe arbitrale e dei designatori (imputati di "nefasti gesti" ed in particolare quantomeno di scarsa professionalità e di assenza di equilibrio relativamente ai comportamenti tenuti dal quarto uomo Gabriele Marco), nonché del Giudice Sportivo (accusato sostanzialmente di avere assunto una decisione priva di consequenzialità logica e di senso e quindi, sostanzialmente, di scarsa preparazione, professionalità ed equilibrio).

Ragionevole e fondata, quindi, la contestazione elevata dal Procuratore Federale, cui consegue l'affermazione della responsabilità del Fiore per i fatti oggetto di deferimento; ad essa consegue quella della società A.C. Juve Stabia a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore unico.

Anche relativamente ai fatti oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento n.ro 1/45 ritiene la Commissione sussista piena responsabilità da parte del Fiore.

La condotta contestata è infatti da considerare pienamente provata dalla dettagliata ed articolata relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, documento ufficiale e di fede privilegiata e non vi è dubbio che il comportamento tenuto dall'incolpato (avere impedito ai calciatori il rientro a Castellammare di Stabia con il pullman della società, costringendoli a rientrare in sede noleggiando un altro pullman), lungi dal rimanere nell'ambito del legittimo potere sanzionatorio spettante al dirigente, ha travalicato i limiti

della correttezza e della lealtà che devono accompagnare ogni relazione ed ogni comportamento da parte dei tesserati all'organizzazione federale, costringendo numerose persone a trattenersi sino a tarda ora centinaia di chilometri lontano dalla propria sede di servizio, con inevitabili riflessi anche nei confronti dei famigliari dei calciatori e coinvolgendo, quindi, anche persone del tutto estranee al rapporto di dipendenza con la società

Ragionevole e fondata, quindi, anche in parte equa la contestazione elevata dal Procuratore Federale, cui consegue l'affermazione della responsabilità del Fiore per il fatto oggetto di deferimento; ad essa consegue quella della società A.C. Juve Stabia a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore unico.

Per i comportamenti contestati, valutata la reiterazione degli episodi e considerato il momento particolare in cui i medesimi vennero tenuti (a seguito, cioè, di risultati non favorevoli in gare giuocate dalla A.C. Juve Stabia), sanzioni eque stimasi le seguenti:

quanto al fatto oggetto del procedimento n.ro 1/46 l'ammenda di lire 3.000.000 per il sig. Fiore e quella di lire 1.000.000 per la società Juve Stabia; e quanto al fatto oggetto del procedimento n.ro 1/45 l'ammenda di lire 3.000.000 per il sig. Fiore e quella di lire 1.000.000 per la società Juve Stabia, per complessive lire 6.000.000 di ammenda nei confronti del sig. Roberto Fiore e di lire 2.000.000 nei confronti della società Juve Stabia.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al sig. Roberto Fiore l'ammenda complessiva di lire 6.000.000 e per la società A.C. Juve Stabia l'ammenda complessiva di lire 2.000.000

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Rodolfo Lena

'''

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 22 Febbraio 2001.

Publicato in Firenze il 7 Febbraio 2001

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli